

Rapporto

numero

8162 R

data

17 gennaio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA
GRAN CONSIGLIO

della Commissione economia e lavoro su:

- **iniziativa parlamentare 18 ottobre 2021 presentata nella forma elaborata da Ivo Durisch e cofirmatari per il Gruppo PS “Modifica dell'art. 2 della Legge sul salario minimo (Anche i lavoratori distaccati devono sottostare al salario minimo legale previsto dalla Legge sul salario minimo)”**
(vedi messaggio n. 8162 del 15 giugno 2022)
- **iniziativa cantonale 17 settembre 2018 presentata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari “I salari minimi cantonali si applicano anche ai lavoratori distaccati”**

1. L'INIZIATIVA CANTONALE

L'iniziativa cantonale n. 50 viene inoltrata il 17 settembre 2018 prendendo spunto dalla decisione del Consiglio Federale del 22 agosto 2018 di proporre alle Camere federali di respingere la mozione Abate¹ del 7 giugno 2018, che, di fatto, veniva riproposta con questa iniziativa.

Antefatti:

Nel giugno 2018 il Consigliere agli Stati Fabio Abate depositava la mozione che chiedeva:

«Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica dell'articolo 2 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) dell'8 ottobre 1999. Il nuovo testo di legge dovrà prevedere la possibilità di imporre ai datori di lavoro esteri che distaccano i propri lavoratori in Svizzera anche il rispetto delle condizioni salariali minime prescritte in una legge cantonale».

Dagli atti parlamentari federali si può leggere la motivazione che aveva spinto Abate a presentare questo atto e più precisamente:

«A seguito dell'approvazione dell'iniziativa popolare "Salviamo il lavoro in Ticino!", approvata dal popolo ticinese il 14 giugno 2015, la Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è stata modificata come segue:

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

¹ [Mozione n. 18.3473](#) del 7 giugno 2018 *Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati.*

Titolo III Diritti e obiettivi sociali

Articolo 13

Capoverso 3 (nuovo)

Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (dichiarato d'obbligatorietà generale o con un salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.

Articolo 14

Capoverso 1 lettera a (nuovo)

... ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate ...

L'8 novembre 2017 il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha licenziato il messaggio concernente la nuova legge sul salario minimo (v. messaggio no. 7452 dell'8 novembre 2017) che concretizza l'iniziativa in oggetto e prevede un salario minimo sociale oscillante da fr. 18.75 a fr. 19.25 all'ora.

Qualora questa legge dovesse entrare in vigore, sarà fondamentale - tenuto conto della particolare situazione del mercato del lavoro del Cantone Ticino - poter rendere obbligatorio il rispetto di questi salari anche da parte delle ditte estere che distaccano lavoratori in Ticino (prestatori transfrontalieri di servizio).

Attualmente infatti, l'articolo 2 della LDist stabilisce che «il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO ...».

Considerato che questo articolo si riferisce espressamente alle condizioni salariali prescritte nelle "leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO ...", ma non alle condizioni salariali prescritte nelle leggi cantonali, l'entrata in vigore della legge cantonale di applicazione dell'articolo 13 capoverso 3 della Costituzione del Canton Ticino non permetterebbe di imporre il rispetto del salario minimo ai datori di lavoro esteri che distaccano temporaneamente i propri dipendenti in Ticino.

Ritenuto che altri Cantoni, oltre al Canton Ticino, hanno adottato o sono in procinto di adottare legislazioni analoghe, riteniamo vi sia sicuramente un interesse anche da parte di questi ultimi per la citata proposta di modifica dell'articolo 2 LDist. Per i Cantoni invece, che non si doteranno di disposizioni cantonali sul salario minimo, ovviamente questa modifica di legge non avrà alcun impatto».

Il Consiglio federale, pur comprendendo lo spirito dell'iniziativa, indicava come nel contesto della libera circolazione esistevano delle misure collaterali volte alla protezione dei lavoratori nazionali e stranieri dagli abusi, e che queste di fatto valevano anche per i lavoratori distaccati.

Il Consiglio federale motivava il suo rifiuto indicando:

«L'autore della mozione chiede che le condizioni salariali minime prescritte nelle leggi cantonali vengano accolte nella legge sui lavoratori distaccati (LDist). Secondo il Consiglio federale occorre a questo proposito rilevare che, diversamente dalle misure collaterali di cui sopra, l'introduzione di salari minimi da parte dei Cantoni serve a lottare contro la povertà. Stando a una sentenza del

Tribunale federale del 21 luglio 2017, il salario minimo è conforme al principio di libertà economica sancito dalla Costituzione federale e al diritto federale soltanto in quanto misura di politica sociale. L'inserimento nella LDist di una disposizione relativa ai minimi salariali sarebbe anche in contraddizione con il campo d'applicazione delle leggi cantonali. Secondo il messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dell'8 novembre 2017, concernente la nuova legge sul salario minimo (messaggio n. 7452), "alla legge sono sottoposti tutti i rapporti di lavoro che si svolgono abitualmente in Ticino ... Sono pertanto esclusi i rapporti di lavoro che si svolgono solo in modo occasionale nel Cantone Ticino". Dunque in linea di principio i lavoratori distaccati non rientrano nel campo d'applicazione di questa legge cantonale. Una norma simile figura anche nei testi legislativi del Cantone di Neuchâtel.

Un ampliamento del campo d'applicazione delle leggi cantonali sui salari minimi tramite la modifica di una legge federale (la LDist), per includervi anche i lavoratori distaccati - così come chiesto dall'autore della mozione -, esula dalle competenze della Confederazione».

Vista l'indicazione del Consiglio federale che la competenza era demandata ai Cantoni gli iniziativaisti hanno presentato l'atto del 17 settembre 2018.

2. AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE

Come è noto il 1° dicembre 2021 in Ticino è entrata in vigore la Legge sul salario minimo (LSM), confermata anche da una sentenza del Tribunale federale.

Alle Camere Federali si è ritornati a dibattere sull'iniziativa Abate nel corso del 2021.

Il 28 aprile 2021 vengono adottati dal Consiglio Federale il messaggio e il disegno di legge concernenti la revisione parziale della legge sui lavoratori distaccati, che prevede la possibilità di imporre alle aziende dei Paesi UE il rispetto del salario minimo cantonale.

Di fatto, e contrariamente alla decisione del 2018, con questa proposta di modifiche la mozione 18.3473 di Abate viene ripresa e attuata per quei Cantoni che prevedono l'applicazione di una legge sul salario minimo e tra questi vi è il Ticino.

Il 29 settembre 2021 il Consiglio degli Stati ha respinto il messaggio. Mentre il 14 dicembre 2021 il Consiglio Nazionale decide di entrare in materia con 104 voti favorevoli, 86 contrari e 4 astenuti. Il dossier torna al Consiglio degli Stati. L'8 marzo 2022 il Consiglio Nazionale approva il disegno di legge mentre il 14 giugno 2022 il Consiglio degli Stati non è entrato in materia.

Con questa decisione è confermata la competenza cantonale per tale applicazione.

3. LAVORI COMMISSIONALI

Dopo aver compreso antefatti e sviluppi a livello federale che sono sopra descritti, si ritiene utile sapere l'opinione del Consiglio di Stato.

Con la Risoluzione governativa n. 6456 del 22 dicembre 2021, il Consiglio di Stato suggerisce di attendere gli sviluppi federali, che dovrebbero concludersi entro giugno 2022, prima di evadere l'IC 50.

Il 15 giugno 2022 il Consiglio di Stato rilascia un messaggio sull'IE del 18 ottobre 2021 per la modifica dell'art. 2 della Legge sul salario minimo (LSM).

In questo messaggio il Consiglio di Stato condivide le preoccupazioni e la necessità di imporre il salario minimo anche per i distaccati e indica: *«Il fatto che una ditta estera possa distaccare i propri lavoratori in Svizzera, rispettivamente in Ticino senza dover rispettare il salario minimo legale crea un evidente vantaggio concorrenziale a favore delle ditte provenienti dall'UE. Sussisterebbe dunque il rischio concreto di agevolare il ricorso a ditte estere attive in settori non coperti da CCL con forza obbligatoria o da CNL, per ottenere prestazioni a buon mercato qualora queste ditte non fossero assoggettate ai salari minimi cantonali»*. E nelle conclusioni: *«il Consiglio di Stato propone, a scanso di ogni equivoco di concretizzare nella LSM quanto già definito nel Regolamento, ovvero di modificare l'art. 2 cpv. 1 della Legge sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 per estendere il campo d'applicazione a tutte le persone che lavorano sul territorio cantonale»*.

Il Consiglio di Stato propone la seguente formulazione dell'art. 2 cpv. 1 LSM: *«Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali, che si svolgono nel Cantone»*.

Gli iniziativaisti dal canto loro chiedevano il seguente testo:

Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici distaccati, che si svolgono nel Cantone.

È stato pertanto richiesto un chiarimento al Consulente giuridico del Gran Consiglio che conferma la possibilità di mantenere e meglio chiarire inserendo entrambi i termini nell'art. 2 cpv. 1.

4. CONCLUSIONI

La Commissione economia e lavoro decide di:

- considerare superata l'iniziativa cantonale n. 50 viste le successive decisioni a livello federale. Ricorda che comunque anche questa iniziativa andava nella direzione di trovare una soluzione all'introduzione del salario minimo per distaccati;
- accogliere l'IE 649 e propone quale modifica dell'art. 2 il seguente testo:

¹Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali e distaccati, che si svolgono nel Cantone.

Per la Commissione economia e lavoro:

Cristina Maderni, relatrice
Ay - Balli - Censi - Dadò - Forini - Isabella -
Minotti - Noi - Ortelli P. - Passalia -
Passardi - Sirica - Speziali - Tenconi

Disegno di
Legge
sul salario minimo
modifica del ...

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 18 ottobre 2021 presentata da Ivo Durisch e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 2 della Legge sul salario minimo,
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8162 del 15 giugno 2022,
- visto il rapporto della Commissione economia e lavoro n. 8162 R del 17 gennaio 2023,

decreta:

I

La legge sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 è modificata come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo
LSM

Art. 2 cpv. 1

¹Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali e distaccati, che si svolgono nel Cantone.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.